

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO-SPORTIVO

“AMICI ARTIGIANI – CONFARTIGIANATO”

Art. 1. E' costituita, a norma ed effetti della Legge 383/2000 in Novara, via San Francesco d'Assisi 5/d, una Associazione di Promozione Sociale che, configurandosi quale Circolo di aggregazione sociale assume la denominazione di AMICI ARTIGIANI – CONFARTIGIANATO.

Art. 2. Il Circolo svolge attività nei settori ATTIVITA' CULTURALI e RICREATIVE, TURISMO, AMBIENTE, SPORT DILETTANTISTICO, FORMAZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE, senza finalità di lucro.

Art. 3. Sono compiti del Circolo:

- a. Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- b. Favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, sportive e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche.
- c. Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
- d. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci.
- e. Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali.
- f. Organizzare, nell'ambito della propria sede, ed esclusivamente a favore degli associati servizi accessori quali l'attività di mensa interna ed il servizio mensa curandone direttamente o indirettamente la gestione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Testo Unico art. 111, per le associazioni di promozione sociale comprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della legge 25.8.1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute del Ministero dell'Interno.

Art. 4. Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Fino al compimento della maggiore età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali da un genitore o da un tutore. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Art. 5. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione al Circolo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante del Circolo o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda fosse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art. 6. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del Circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri del Circolo o, in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 7. I soci hanno diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso.

Art. 8. I soci sono tenuti a:

- Pagamento della quota della tessera sociale;
- Osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9. I soci sono espulsi o radiati quando:

1. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
3. in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Circolo.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività del Circolo.

L'espulsione e la radiazione saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

ORGANI DEL CIRCOLO

Art.10. Sono organi del Circolo.

1. L'assemblea
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Presidente

PATRIMONIO SOCIALE

Art.11. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo;
2. contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
3. fondi di riserva.

E' assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.12. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi.

La quota non è rivalutabile.

RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art.13. Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art.14. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L'ASSEMBLEA

Art.15. Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali del Circolo, con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo (quali fax, mail, ...)

L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art.16. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno successivo.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dall'art. 14 del presente statuto.

Art.17. L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 2/3 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione del Circolo.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è richiesta.

Art.18 In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art.19 Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.20. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art.21. L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Sempre l'assemblea elegge a inizio della seduta un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.22. Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 8 a massimo 12 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 4 anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art.23. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. Il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario Amministrativo compongono l'Ufficio di Presidenza.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili sono completamente gratuite.

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo sono rieleggibili.

Art.24. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente, la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art.25. Il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere i bilanci; compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; deliberare circa la sospensione e l' espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci alle attività del Circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art.26. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

IL PRESIDENTE

Art.27. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano al vice Presidente. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dal Circolo; soppintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.28. Il Collegio dei Revisori dei conti – ove nominato - si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea. I Revisori dei conti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

Art.29. Il Collegio è presieduto dal componente che abbia ricevuto in assemblea dei soci il maggior numero di voti; in caso di parità si riterrà eletto il revisore più anziano di età.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art.30. La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 4/5 dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% più uno del corpo sociale.

Art.31. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art. 29, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.